



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*



LA CHIUSURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2000-2006

Roma, 26 Maggio 2008



OGGETTO GIORNATA SEMINARIO

- ❖ Cosa intendiamo trattare oggi ?
 - I documenti che saranno presentati per la chiusura degli interventi:
 1. La domanda di pagamento finale accompagnata dalla Dichiarazione certificata delle spese finale
 2. Il Rapporto finale di esecuzione
 3. La Dichiarazione di chiusura dell'intervento
 - Le procedure che la commissione attuerà per l'esame dei documenti suddetti e per il pagamento del saldo finale



AGENDA - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- ❖ INTRODUZIONE
- ❖ ALCUNE LEZIONI DEL PERIODO 1994-1999
- ❖ I TERMINI PER L'ATTUAZIONE
- ❖ LA DOCUMENTAZIONE PER LA CHIUSURA
- ❖ IL RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE
- ❖ LA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELL'INTERVENTO
- ❖ LA DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI
- ❖ GLI ADEMPIMENTI DELLA DG REGIO PER LA CHIUSURA
- ❖ ESEMPIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO
- ❖ OLAF – ANALISI DELLE IRREGOLARITA'
- ❖ LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DAL MISE
- ❖ DOMANDE E RISPOSTE



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*



SECONDA PARTE


Alcune lezioni del periodo 1994-1999

Roma, 26 Maggio 2008



CHIUSURE DEI PO 1994-99 (Tutti gli Stati membri)

- ❖ Termine presentazione documenti: 31.03.2003
- ❖ ... due anni dopo (febbraio 2005):
 - 609 dossier : accordo Commissione-Stati membri
 - 221 dossier (più del 25%) : disaccordo degli Stati membri sulla proposta di chiusura, o Stati membri che non hanno risposto alla proposta di chiusura
- ❖ ... cinque anni dopo (maggio 2008):
 - 795 dossier : accordo Commissione-Stati membri
 - 35 dossier: ancora aperti (di cui 7 italiani)





CAUSE DEI RITARDI NELLE CHIUSURE 1994-1999

- ❖ Dirigenti sostituiti o destinati alla nuova programmazione
- ❖ Documenti trasmessi a ridosso della scadenza
- ❖ Documenti incompleti o non chiari
- ❖ Progetti non conclusi e non operativi
- ❖ Casi giudiziari aperti e informazioni lacunose
- ❖ Rapporti finali «deboli», e talvolta incoerenti con la certificazione di spesa
- ❖ Ritardi nel rispondere a richieste di informazioni complementari
- ❖ Disaccordi sulle correzioni finanziarie



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*



TERZA PARTE

I termini per l'attuazione

Roma, 26 Maggio 2008



I TERMINI PER L'ATTUAZIONE

1. Modifica dei PO/DOCUP
2. Modifica dei complementi di programmazione
3. Termini per l'ammissibilità degli impegni
4. Termini per l'ammissibilità dei pagamenti



1. TERMINI MODIFICA PO/DOCUP

- ❖ Si possono ancora modificare i PO/DOCUP a condizione che la domanda di riprogrammazione sia notificata dallo Stato membro entro la data finale di ammissibilità delle spese
- ❖ Attenzione : il relativo piano finanziario non é però più modificabile



2. TERMINE MODIFICA CDP (1)

- ❖ I complementi di programmazione possono essere modificati sino alla data finale di ammissibilità delle spese fissata in decisione (31.12.08, ovvero 30.04.09 se vi sono regimi di aiuto)
- ❖ Si ritiene opportuno modificare il complemento prima della scadenza in modo da ottimizzare le risorse, adeguare gli indicatori, consolidare la situazione definitiva dei regimi di aiuto, precisare le misure/azioni che potranno rimanere attive sino al 30.04.09
- ❖ La notifica deve essere effettuata dallo Stato membro entro 30 giorni dalla data di deliberazione del CdS

| |
|----|
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 50 |



MODIFICHE FINANZIARIE CDP

- ❖ **Trasferimento risorse fra misure di uno stesso Fondo**, a condizione che il Piano finanziario della decisione non sia modificato
- ❖ **Modifica tassi di cofinanziamento delle misure**, purchè resti invariato l'importo totale per fonte di finanziamento del relativo asse
- ❖ **Trasferimento tra diversi fonti pubbliche nazionali** purchè il totale per asse del finanziamento pubblico nazionale resti invariato



3. TERMINE PER GLI IMPEGNI (1)

- ❖ La normativa comunitaria non fissa scadenze per l'assunzione degli impegni
- ❖ Nella pratica, però, gli impegni devono essere assunti in tempo utile per consentire la realizzazione dei progetti e quindi permettere il pieno utilizzo delle risorse entro il termine finale di ammissibilità delle spese



3. TERMINE PER GLI IMPEGNI (2)

- ❖ Gli atti di approvazione delle operazioni devono basarsi sui criteri di selezione e le procedure definiti nei documenti di programmazione
- ❖ Gli Stati membri devono garantire che eventuali operazioni di sostituzione di progetti siano assunte nel rispetto dell'art. 9§2(b)(ii) del Reg. (CE) 438/2001 e in conformità alle norme europee e nazionali applicabili, comprese le pertinenti regole in materia di:

- ammissibilità delle spese
- informazione e la pubblicità
- sistemi di gestione e controllo
- appalti pubblici
- concorrenza
- ambiente



4. TERMINI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (1)

- ❖ La data finale di ammissibilità delle spese é fissata nella decisione di adozione del programma
- ❖ Generalmente la data finale é il 31 dicembre 2008
- ❖ Le decisioni che hanno una **doppia scadenza** stabiliscono che il termine di ammissibilità è il 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti, beneficiari finali ai sensi dell' articolo 9, punto I) del regolamento n. 1260/1999
- ❖ Le spese da certificare sono le spese effettive dei beneficiari finali. Le spese sostenute dalle imprese sono indifferenti, purché eseguite entro il 30.04.09

| |
|----|
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 51 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 65 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |



4. TERMINI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (2)

- ❖ la scadenza dell'ammissibilità delle spese può essere prorogata dalla Commissione per cause di **forza maggiore** che comportano ripercussioni importanti sull'attuazione, ovvero per **errore manifesto** imputabile alla Commissione



4. TERMINI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (3) Proroghe per "forza maggiore"

❖ **Forza Maggiore:** non definita dal legislatore; per Corte di Giustizia UE presuppone tre condizioni cumulative:

- essere fuori dal controllo di chi la invoca
- avere carattere anormale ed imprevedibile
- non potere essere evitata con esercizio della dovuta normale attenzione

❖ **Ripercussioni e nesso causale:** l'evento deve avere serie ripercussioni sull'attuazione del PO ed essere dimostrato un legame diretto tra evento e ripercussioni



4. TERMINI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (4)

- ❖ La richiesta di proroga, compresa la documentazione a supporto, deve essere notificata prima della scadenza dell'ammissibilità delle spese
- ❖ La Commissione potrà concedere la proroga (globale o per asse) a condizione che sussista un nesso diretto tra la causa e l'interruzione del programma



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*



QUARTA PARTE:

La Documentazione per la Chiusura

Roma, 26 Maggio 2008



TERMINI PER L'INVIO DEI DOCUMENTI

| Documento | Scadenza |
|---|---|
| Domanda di pagamento finale e Dichiarazione certificata delle spese finali | tutti i documenti di chiusura devono essere presentati nei 15 mesi successivi alla data finale di ammissibilità delle spese fissata nella decisione comunitaria di adozione del programma, cioè il 31.03.2010 nel caso ci sia solo la data del 31.12.2008, e il 31.07.2010 nel caso di doppia scadenza dovuta alla presenza di regimi di aiuto nel programma |
| Rapporto di esecuzione finale | |
| Dichiarazione di chiusura dell'intervento | |



LE TAPPE

- ❖ **DUE MESI PRIMA DELLA SCADENZA** (data di ammissibilità finale spese + 13 mesi) : se uno o più documenti obbligatori non sono stati notificati la Commissione invierà una lettera allo Stato membro per informarlo che nel caso di mancata notifica del documento nei termini effettuerà la chiusura sulla base dei documenti disponibili
- ❖ **ALLA SCADENZA** (data di ammissibilità finale + 15 mesi) : per la data di invio dei documenti fa fede il timbro postale. Tuttavia, se la documentazione non è ricevuta nei 14 giorni successivi del termine fissato, la chiusura si farà sulla base della dei documenti disponibili
- ❖ **RICEVIMENTO DOPO LA SCADENZA** (data di ammissibilità finale + 15 mesi + 14 giorni calendario) : eventuali documenti pervenuti dopo tale termine non saranno presi in conto



LE TAPPE - Ricevibilità dei documenti -

- ❖ Dopo la notifica, i Servizi della Commissione potranno chiedere informazioni complementari (con conseguente interruzione termini) o considerare uno o più documenti non ricevibili (rigetto)
- ❖ In caso di documento non ricevibile lo Stato membro deve presentare una nuova versione del documento (se i termini di invio non sono ancora scaduti)



DOCUMENTI NON PRESENTATI (1)

- ❖ In caso di mancata trasmissione, nei termini previsti, di uno o più documenti, la chiusura si farà sulla base dei documenti disponibili:
 - Mancata Trasmissione del Rapporto di esecuzione finale: Il rapporto annuale di esecuzione più recente sarà considerato come rapporto finale di esecuzione
 - Mancata trasmissione della Dichiarazione certificata delle spese finale : La certificazione più recente sarà considerata come Dichiarazione certificata di spese finali
 - Mancata trasmissione della Dichiarazione di chiusura dell'intervento: La chiusura verrà effettuata in base alla dichiarazione certificata delle spese finale e alla parte del rapporto di esecuzione finale concernenti il Fondo



DOCUMENTI NON PRESENTATI (2)

- ❖ Nei casi di mancata presentazione dei documenti, oppure di presentazione oltre i termini stabiliti, la Commissione applicherà una rettifica finanziaria (in applicazione delle disposizioni della decisione C(2001) 476 della Commissione).
- ❖ La rettifica non si basa sul ritardo nella trasmissione dei documenti, ma piuttosto sulla loro mancata trasmissione, che costituisce un grave ostacolo alla valutazione dell'intervento e validazione delle spese dichiarate da parte della Commissione.



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*



QUINTA PARTE

Il Rapporto Finale di Esecuzione

Roma, 26 Maggio 2008



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE (1)

- ❖ Il Rapporto finale di esecuzione deve:
 - essere presentato entro i termini previsti, anche se alcune operazioni sono sospese a causa di procedimenti amministrativi o giudiziari
 - contenere le informazioni minime necessarie, conformi all'art. 37 del Reg. 1260, dettagliate in allegato agli orientamenti per la chiusura
 - essere esaminato e approvato dal CdS prima della notifica ai Servizi della Commissione
 - permettere di verificare se la decisione di approvazione del programma é stata correttamente attuata e se gli obiettivi sono stati raggiunti



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE (2)

- ❖ Il Rapporto deve contenere sezioni relative a:
 - il quadro operativo
 - l'attuazione degli assi e delle misure per ogni Fondo (con un accento particolare sulla quantificazione degli indicatori fisici)
 - l'esecuzione finanziaria
 - l'amministrazione e la gestione del Fondo o del programma



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE (3)

❖ Va posta la dovuta attenzione su alcuni aspetti:

- la quantificazione degli obiettivi fisici di realizzazione, risultato e impatto
- i dati di spesa (pagamenti effettuati dai beneficiari finali sino alla data finale di ammissibilità), nonché il contributo di ogni fondo, per misura e operazione, corrispondenti con quelli contenuti nella certificazione finale delle spese
- gli importi prodotti dagli interessi generati dagli anticipi, con indicazione del loro uso e destinazione



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE (4)

- ❖ Tutte le irregolarità segnalate all'OLAF devono essere riprese nel Rapporto finale
- ❖ Il Rapporto dovrà pertanto indicare:
 1. se le spese irregolari sono state ritirate e sostituite con altre regolari
 2. se gli importi recuperati sono stati decertificati
 3. se ci sono importi ancora da recuperare

NB: Queste informazioni vanno riportate anche nella Dichiarazione di chiusura



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE (5)

- ❖ L'ultimo rapporto annuale di esecuzione non é richiesto, a condizione che lo stesso sia oggetto di specifico capitolo del rapporto finale
- ❖ La valutazione ex-post non é trattata (é di competenza della Commissione)



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE – la lista Progetti - (1)

- ❖ Una lista di tutti i progetti realizzati, elencati in ordine di misura, deve essere allegata al rapporto finale.
- ❖ Vanno indicati i progetti non conclusi e non operativi al momento della presentazione del rapporto finale, chiarendo se tali progetti saranno terminati con risorse nazionali o comunitarie.
- ❖ In linea di massima, un progetto è concluso quando sono state pagate tutte le spese necessarie per la sua realizzazione. E' operativo quando produce gli effetti per cui è stato selezionato. In ogni caso, gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se un progetto è concluso e operativo sono elencati al punto 6 degli Orientamenti per la chiusura (obiettivi del progetto, condizioni di concessione dell'aiuto e di eventuali altre condizioni relative al progetto)



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE – la lista Progetti - (2)

- ❖ La lista dei progetti articolata per misura va allegata al Rapporto
- ❖ I servizi della Commissione stanno riflettendo su un format, che verrà probabilmente presentato al workshop sulle chiusure previsto per fine anno
- ❖ A titolo informativo si possono fornire alcuni elementi su cui si sta ragionando
- ❖ L'elenco dei progetti dovrebbe essere suddiviso in quattro parti:
 1. Lista progetti complessiva
 2. Lista progetti non conclusi e non operativi
 3. Lista progetti soggetti a procedimento giudiziario
 4. Lista progetti soggetti a procedimento amministrativo



IL RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE – la lista Progetti - (3)

- ❖ Per ogni progetto potrebbero essere indicate 11 colonne:
 - Parte A (dati generali):
 1. Codice
 2. Titolo
 3. Beneficiario
 4. Importo approvato
 5. Contributo approvato
 6. Data approvazione
 - Parte B (dati relativi ai pagamenti):
 7. Contributo comunitario
 8. Contributo pubblico nazionale
 9. Contributo privato
 10. Spesa totale
 - Parte C (annotazioni):
 11. Dettagli relativi ai progetti non conclusi e non operativi, e concernenti i casi amministrativi o giudiziari (compreso codice OLAF).



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta
Audit*



SESTA PARTE:

La Dichiarazione di Chiusura dell'Intervento (DCI)

Roma, 26 Maggio 2008



ELABORAZIONE

La DCI viene elaborata conformemente a:

- ❖ Articolo 38, §1, lett. f, del reg. 1260/1999)
- ❖ Articoli 15, 16 e 17 del reg. 438/2001
- ❖ Allegato III del reg. 438/2001
- ❖ Allegato 2 alle Linee guida sulla chiusura degli interventi 2000-2006 per i Fondi strutturali





STRUTTURA

- ❖ Stilata dall'organismo preposto a rilasciare la dichiarazione a conclusione dell'intervento : una persona o un ufficio indipendente rispetto all'AdG, all'AdP e agli OI
- ❖ Sintesi delle conclusioni dei controlli realizzati nel corso del periodo di programmazione
- ❖ Valutazione della validità della domanda di pagamento definitiva
- ❖ Valutazione della legalità e della regolarità delle operazioni.
- ❖ Conclusione (Parere)



LAVORI DA REALIZZARE DALL'ORGANISMO PREPOSTO (1)

- ❖ Riceve le informazioni pertinenti dalle AdG, AdP, OI e organismi di audit
- ❖ Realizza l'esame conformemente alle norme internazionali di audit
- ❖ Esamina i sistemi di gestione e di controllo e i controlli delle operazioni



LAVORI DA REALIZZARE DALL'ORGANISMO PREPOSTO (2)

- ❖ Realizza controlli propri su operazioni (se del caso)
- ❖ Procede agli accertamenti necessari per ottenere ragionevoli garanzie che le spese certificate siano legali e regolari.
- ❖ Procede agli accertamenti necessari per assicurarsi che i documenti di chiusura siano in conformità con le dichiarazioni fatte all'OLAF.



CONTENUTI

- ❖ Basata sul modello indicativo che figura all'allegato III del regolamento 438/2001
- ❖ Corredata da una relazione sull'attività di audit realizzata durante il periodo di programmazione :
 - Audit dei sistemi
 - Controlli a campione delle operazioni
 - Audit della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti
 - Rilievi dei revisori
 - Follow-up dei rilievi
 - Tasso di errore rilevato
 - Impatto stimato del tasso di errore (se materiale)
- ❖ Conclusione : senza riserve, con riserve, parere contrario



CONCLUSIONE (1) - Parere senza Riserve -

Nessun ostacolo, frequenza di errori rilevata è bassa, tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati

✓ "In base all'esame e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso, ritengo che la dichiarazione finale di spesa rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni di assistenza e la domanda presentata alla Commissione per il pagamento del saldo del contributo comunitario sia da considerarsi valida".



CONCLUSIONE (2) - Parere con Riserve -

Alcuni ostacoli, ma frequenza di errori rilevata non è elevata oppure alcuni problemi non sono stati adeguatamente affrontati

✓ "...se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o gli errori/le irregolarità di cui al punto 4 (della dichiarazione) che non sono stati adeguatamente trattati, ritengo che ...".



CONCLUSIONE (3) - Parere Contrario -

Ostacoli maggiori, o frequenza di errori è elevata anche se gli errori/irregolarità sono stati affrontati adeguatamente

✓ "In considerazione degli aspetti di cui al punto 3 e/o vista l'alta frequenza di errori indicata al punto 4, il sottoscritto non è in grado di esprimere un giudizio sulla dichiarazione finale di spesa e sulla richiesta presentata alla Commissione per il pagamento del saldo del cofinanziamento comunitario".





VALUTAZIONE

❖ I servizi della Commissione esaminano la DCI e ne valutano:

l'ammissibilità


la conformità

la conclusione



CONSEGUENZE DELL'ESAME (1)

La DCI è
soddisfacente e
non presenta
riserve



il pagamento finale segue l'iter previsto

La DCI è
soddisfacente,
ma vi sono
riserve




il pagamento finale viene effettuato con
applicazione di rettifiche finanziarie,
oppure...

il pagamento finale è sospeso e si
richiedono ulteriori controlli




CONSEGUENZE DELL'ESAME (2)

La DCI non è
soddisfacente o
non fornisce
informazioni
complete



il pagamento finale è sospeso, sono
richieste informazioni supplementari,
oppure la dichiarazione è respinta

La DCI contiene
un parere
contrario



il pagamento finale viene effettuato con
applicazione di rettifiche finanziarie



CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

- ❖ Tutta la documentazione deve essere disponibile per un periodo di 3 anni a partire dal pagamento del saldo finale o, in caso di recupero, dalla data di esecuzione del rimborso o dalla data di compensazione.



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta
Audit*



SETTIMA PARTE:

LA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE E LA DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI

Roma, 26 Maggio 2008



INOLTRO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO INTERMEDIE

- ❖ La norma N+2 non sarà applicata al 31.12.2008
- ❖ Gli Stati membri potranno continuare a presentare domande di pagamento intermedie sino alla presentazione dei documenti di chiusura
- ❖ La Commissione procederà ad ulteriori pagamenti sino a concorrenza del 95% del contributo del Fondo



DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI (1)

- ❖ Nei termini prestabiliti, una dichiarazione certificata delle spese finali deve essere elaborata nella forma esplicitata all'Allegato II del regolamento (CE) n° 438/2001
- ❖ Se tutti i documenti sono ricevuti nello stesso momento, la Commissione comunicherà l'interruzione di cinque mesi della procedura necessari per l'approvazione del rapporto finale



DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI (2)

- ❖ Le spese certificate devono rapportarsi alle spese effettivamente pagate dai beneficiari finali, e devono considerare tutte le spese effettuate a titolo del fondo nel periodo di ammissibilità delle spese
- ❖ E' possibile rendicontare ulteriori spese sostenute dai beneficiari su progetti già certificati, a condizione che siano rispettate le norme nazionali e comunitarie pertinenti

| |
|----|
| 6 |
| 24 |
| 25 |
| 32 |



DICHIARAZIONE CERTIFICATA DELLE SPESE FINALI (3)

- ❖ Le spese relative ai Grandi progetti non possono superare gli importi stabiliti nella relativa decisione di approvazione.
- ❖ Prima di firmare la domanda di pagamento finale, l'Autorità di pagamento deve verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 9 del regolamento (CE) n° 438/2001 e le indicazioni risultanti dalla Dichiarazione a conclusione dell'intervento

| |
|----|
| 6 |
| 24 |
| 25 |
| 32 |



RECUPERI

- ❖ La Dichiarazione deve avere in allegato i dettagli sui recuperi effettuati, di cui all'allegato II del Reg. (CE) n° 438/2001. Il documento CDRR/05/0012/01 fornisce indicazioni appropriate
- ❖ I recuperi potenziali ancora aperti alla chiusura sono registrati nei conti della Commissione come importi da recuperare. Gli Stati membri devono quindi comunicare i recuperi effettuati dopo la chiusura
- ❖ Gli Stati membri devono comunicare i recuperi effettuati nel periodo intercorrente fra l'invio della certificazione finale e il pagamento del saldo da parte della Commissione in modo da poter permettere una deduzione d'ufficio delle spese certificate



MODIFICA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE

- ❖ Gli Stati membri non possono modificare la domanda di pagamento finale e la certificazione finale delle spese dopo i termini previsti per la loro notifica
- ❖ La Commissione può chiedere che uno Stato membro corregga la domanda di pagamento finale, nella misura in cui sia necessario procedere ad una sua correzione di natura tecnica



IMPORTI AUTOMATICAMENTE DISIMPEGNATI

- ❖ Come detto, i documenti di chiusura devono essere presentati entro quindici mesi dalla data ultima di ammissibilità delle spese

La quota di un impegno comunitario che

- non è stata liquidata mediante acconto
- per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile
- alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno
- o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale

è automaticamente disimpegnata

Linee guida sulla
chiusura degli
interventi 2000-06,
Art. 3.3.2

Regolamento
1260/1999, Art. 31(2)



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta*




OTTAVA PARTE

GLI ADEMPIMENTI DELLA DG REGIO PER LA CHIUSURA DEGLI INTERVENTI

Roma, 26 Maggio 2008



PROCESSO





PROCEDURE DELLA COMMISSIONE (1)

Le Unità geografiche della DG Regio interagiranno con altre strutture amministrative che intervengono nella fase di chiusura degli interventi :


- **DG Empl / DG Agri / DG Mare**, per l'esame e l'approvazione dei Rapporti finali dei PO plurifondo,
- **Regio Audit**, per l'esame e i risultati della Dichiarazione di chiusura dell'intervento,
- **Regio Contabilità e Finanze**, per il calcolo del contributo finale,
- **Olaf**, per i casi soggetti a procedimento amministrativo e/o giudiziario.





PROCEDURE DELLA COMMISSIONE (2)

- ❖ Da un punto di vista "procedurale", la DG Regio considera la domanda di pagamento come "capofila" dei documenti che devono essere trasmessi.
- ❖ Una volta ricevuta la domanda, la DG Regio ha 45 giorni di tempo per procedere al pagamento.
- ❖ Non potendo comunque pagare prima dell'approvazione del Rapporto finale di esecuzione, si presentano i seguenti casi:
 - se il Rapporto finale non è stato ancora approvato si invierà una nota di interruzione del pagamento
 - se il Rapporto finale è stato approvato (o sono decorsi i termini dei 5 mesi dalla ricezione senza osservazioni) si procederà al pagamento del saldo finale entro i 45 giorni



IL RAPPORTO FINALE - Approvazione - (1)

Il Rapporto finale giustifica e rende ammissibili le spese certificate dagli Stati membri. Il processo della sua approvazione si attua attraverso quattro tappe:

❖ CONTROLLO DI RICEVIBILITA'

- I Servizi della Commissione procederanno al controllo della ricevibilità. Al riguardo verrà verificato che il Rapporto contenga le informazioni previste dall'art. 37 del Reg. (CE) n° 1260/1999 e dall'allegato I degli Orientamenti per la chiusura.

❖ CONTROLLO DI QUALITA'

- Se il Rapporto é considerato ammissibile, si procederà all'esame dei contenuti in modo da valutare se la decisione comunitaria è stata correttamente attuata e se gli obiettivi sono stati raggiunti.



IL RAPPORTO FINALE - Approvazione - (2)

❖ INTEGRAZIONI

- Se il rapporto é considerato soddisfacente ma incompleto, si apre un dialogo tra Stato membro e Commissione finalizzato al perfezionamento del documento.

❖ APPROVAZIONE

- Idealmente, la procedura si concluderà con un atto formale di approvazione della parte del Rapporto concernente un Fondo, o del Rapporto finale nel suo insieme.
- Il rapporto approvato può contenere operazioni non concluse e non operative e spese che potrebbero essere ritenute irregolari a seguito della conclusione di procedimenti amministrativi o giudiziari.



OPERAZIONI NON CONCLUSE E NON OPERATIVE

- ❖ Relativamente alle operazioni non concluse e non operative alla data di presentazione del rapporto finale, gli Stati membri :
 - possono certificare spese sostenute nel periodo di ammissibilità,
 - devono presentare nel rapporto una lista di tutti i progetti interessati.

- ❖ In occasione del calcolo del contributo finale tali spese verranno provvisoriamente accettate.

| |
|----|
| 32 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 27 |




OPERAZIONI NON CONCLUSE E NON OPERATIVE - completate con risorse nazionali -

- ❖ Gli Stati membri devono tuttavia impegnarsi a concludere e a rendere operative tali operazioni, a proprie spese, entro due anni dal termine ultimo previsto per la trasmissione del Rapporto finale.
- ❖ Lo Stato membro dovrà comunicare alla Commissione, alla fine di tale periodo, se tali operazioni sono concluse e rese operative.
- ❖ Per le operazioni che non saranno concluse e rese operative nel termine dei due anni, la Commissione avvierà le procedure di rettifica finanziaria dell'intervento.

| |
|----|
| 32 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 27 |



OPERAZIONI NON CONCLUSE E NON OPERATIVE - completate con risorse comunitarie - (1)



- ❖ Gli Stati membri possono altresì scegliere di completare e rendere funzionale un'operazione non conclusa e non operativa con risorse della programmazione seguente, purché le condizioni di cofinanziamento e ammissibilità siano soddisfatte.
- ❖ Al fine di assicurare una gestione trasparente, e per facilitare le attività di controllo, le Amministrazioni dovranno tuttavia fornire una descrizione particolareggiata dell'operazione in cui sono specificate chiaramente le fasi fisiche, finanziarie e di sviluppo corrispondenti alle due forme di intervento.

| |
|----|
| 26 |
| 53 |
| 54 |



OPERAZIONI NON CONCLUSE E NON OPERATIVE - completate con risorse comunitarie - (2)



- ❖ Lo Stato membro dovrà garantire un monitoraggio costante dell'avanzamento dei lavori in quanto qualora l'opera rimanesse incompiuta o inoperativa la Commissione avvierà le procedure di rettifica finanziaria del programma 2000-2006.
- ❖ Lo Stato membro dovrà effettuare controlli mirati per impedire che lo stesso lavoro non sia finanziato due volte.

22

28

29

33



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI

❖ Per ogni operazione oggetto di procedimenti giudiziari o amministrativi, lo Stato membro può decidere, prima della data di certificazione finale della spesa e di redazione del rapporto finale, se l'operazione dovrà, in tutto o in parte, essere:

- a) ritirata dal programma e/o sostituita con un'altra. Dopo che la Commissione è avvertita del ritiro o della sostituzione, lo Stato membro resta responsabile di qualsiasi ripercussione sulle operazioni ritirate o sostituite; oppure
- b) conservata nel programma. Dopo la notifica della certificazione finale, un'operazione oggetto di una procedura giuridica o di un ricorso amministrativo, non può essere sostituita, nemmeno da un'altra operazione inclusa nella programmazione e che è terminata nei termini di ammissibilità della spesa.




PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI - importi recuperabili -



- ❖ Nei casi di **importi recuperabili** concernenti irregolarità segnalati all'OLAF, si procede ad una **chiusura parziale** del programma.
- ❖ La parte di impegno finanziario, pari alla partecipazione comunitaria della spesa recuperabile, viene **dedotta** e rimane **sospesa** sino alla comunicazione dello Stato membro sui risultati del caso, che deve concludersi, al più tardi, entro 4 anni a partire dalla prima notifica di irregolarità di natura amministrativa e 8 anni per le irregolarità di natura giudiziaria.
- ❖ Alla chiusura del procedimento, **i contributi sospesi saranno:**
 - **liquidati**, per la parte di spesa che sarà ritenuta regolare,
 - **disimpegnati**, per la parte di spesa che sarà ritenuta irregolare e che sarà recuperata dallo Stato membro.



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI
- importi irrecuperabili - casi sottosoglia -



- ❖ Nei casi in cui la spesa ritenuta irregolare sia **irrecuperabile** e **sottosoglia**, che conseguentemente non fa oggetto di comunicazione all'OLAF, la Commissione presume che le Autorità nazionali abbiano agito con diligenza, facendo il possibile per recuperare i fondi. Conseguentemente i relativi importi possono essere **certificati** e **riconosciuti** alla chiusura del programma.
- ❖ Tale considerazione può essere confutata in occasione di controlli, o attraverso altre fonti, portando alla conclusione che le relative somme non dovevano essere accettate. In questi casi, la Commissione adotterà una decisione di rettifica finanziaria.





PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI - importi irrecuperabili - casi sopra soglia -



- ❖ Nei casi in cui la spesa ritenuta irregolare sia **irrecuperabile** e **sopra soglia**, lo Stato membro dovrà produrre, entro 4/8 anni dalla prima notifica, la documentazione prevista dall'art. 5.2 del Reg. (CE) n° 1681/1994.
- ❖ Se l'esame della documentazione conferma l'irrecuperabilità dei finanziamenti e che le Amministrazioni responsabili hanno agito con :
 - a) **DILIGENZA** : la Commissione prende a proprio carico la sua parte di perdita e procede al rimborso del contributo,
 - b) **NEGLIGENZA** : la spesa rimane a carico dello Stato membro e la Commissione disimpegna l'importo corrispondente.

In entrambi i casi verrà adottata una decisione formale della Commissione.



CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINALE

- ❖ Sulla base dei risultati dell'esame delle informazioni contenute nel Rapporto finale e della Dichiarazione di chiusura, i Servizi della DG Regio elaboreranno un prospetto di calcolo delle somme riconosciute che servirà per l'elaborazione della proposta di chiusura.
- ❖ Nel caso in cui l'importo da pagare, o da recuperare, fosse uguale a quello richiesto, la Commissione confermerà il pagamento e trasmetterà la lettera di proposta-chiusura.
- ❖ Se la differenza fra l'importo chiesto e quello da pagare, o recuperare **è superiore a 1 €**, la Commissione trasmetterà la lettera di proposta-chiusura e attenderà le osservazioni dello Stato membro, da formulare entro una data predefinita, per procedere al pagamento o al recupero.



CHIUSURA DEGLI INTERVENTI


- ❖ Secondo i risultati della consultazione con lo Stato membro, la Commissione deciderà il seguito appropriato della procedura, che potrà essere una delle seguenti :
 1. Chiusura completa
 2. Correzione finanziaria
 3. Chiusura parziale



CHIUSURA DEGLI INTERVENTI (2)


❖ La Commissione:

**NEL CASO DI
CHIUSURA
COMPLETA**




avvia le procedure finanziarie necessarie ed archivia il dossier

**NEL CASO DI
CORREZIONE
FINANZIARIA**



avvia la procedura di riduzione del contributo comunitario e il disimpegno dell'importo corrispondente

**NEL CASO DI
CHIUSURA
PARZIALE**



dispone il pagamento parziale del RAL, il disimpegno completo o parziale, o l'emissione di un ordine di recupero



FOLLOW-UP DI UNA CHIUSURA PARZIALE

- ❖ I tempi di gestione di una chiusura parziale possono variare considerevolmente.
- ❖ Secondo lo stato del dossier, si dovrà attendere un certo periodo di tempo per ottenere le informazioni complete (es. i risultati dei procedimenti amministrativi o giudiziari).
- ❖ Una volta che saranno ottenute ulteriori informazioni, la Commissione potrà procedere ad altre chiusure parziali, correzioni finanziarie (con decisione), o la chiusura completa dell'intervento.



CHIUSURE SUCCESSIVE

- ❖ L'apertura di procedimenti amministrativi o giudiziari successivi alla chiusura relativi a progetti finanziati devono essere comunicati all'Olaf e alla DG responsabile degli interventi
- ❖ Conformemente ai risultati delle procedure, ovvero dopo l'esame della documentazione fornita dagli Stati membri in virtù dell'articolo 5(2) del Reg. (CE) n° 1681/1994, potranno:
 - essere emessi ordini di recupero di somme già liquidate, oppure
 - confermati pagamenti comunitari già effettuati.



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta
Contabilità e finanza*



NONA PARTE

ESEMPIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINALE

Roma, 26 Maggio 2008



ESEMPIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINALE

- ❖ Differenza di calcolo rispetto ad un pagamento intermedio:
 - nessun limite massimo a livello di misura
 - flessibilità fino al 2% a livello di asse prioritario
- ❖ Il pagamento del contributo finale corrisponde all'importo minore tra i risultati dei calcoli effettuati :
 - per misura
 - per asse prioritario
 - per area (transitorio e non transitorio)

| |
|----|
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |



FLESSIBILITA'

- ❖ Calcolo a livello di misura = l'importo minore tra i seguenti:
 - partecipazione comunitaria risultante dall'applicazione del tasso di intervento alle spese dichiarate
 - partecipazione comunitaria indicata nella dichiarazione certificata delle spese finali

- ❖ Tetto massimo ammissibile a livello di asse prioritario:
 - partecipazione comunitaria indicata nel piano finanziario allegato all'ultima decisione aumentata del 2%

| 1ST STAGEATION OF AMOUNTS TO BE RETAINED BY MEASURE AND BY PRIORITY (1)(2) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| Finanogramme complement (summary) | | | | Final declaration of expenditure (summary) | | | | Calculation by measure (1) | | Calculation by priority (2) | | | | |
| | National | EU | EU co-financing rate | Eligible expenditure | National | EU | Actual EU co-financing rate | Declared expenditure - co-financing rate | Amount retained at measure level | Flexibility limit | Amount retained at priority level | Final rate | | |
| | B | C | D=C/A | E | F | G | | H=E*D | J=min(G,H) | K=C*C*2% | L=min(J,K) | M=L/E | | |
| Measure 1.1 | 3.589.291 | 8.375.013 | 70,0000% | 14.395.171 | 4.318.551 | 10.076.620 | 70,0000% | 10.076.620 | 10.076.620 | | | | | |
| Measure 1.2 | 6.353.268 | 9.585.406 | 60,1393% | 11.768.815 | 4.685.325 | 7.083.490 | 60,1886% | 7.077.682 | 7.077.682 | | | | | |
| Measure 1.3 | 471.174 | 1.099.407 | 70,0000% | 1.570.583 | 471.175 | 1.099.408 | 70,0000% | 1.099.408 | 1.099.408 | | | | | |
| Measure 1.4 | 1.026.866 | 1.539.999 | 60,0000% | 4.613.836 | 1.845.534 | 2.768.301 | 60,0000% | 2.768.301 | 2.768.301 | | | | | |
| Priority 1 | 11.440.399 | 20.599.825 | 64,2936% | 32.348.404 | 11.320.585 | 21.027.819 | 65,0042% | 21.022.011 | 21.022.011 | 21.011.822 | 21.011.822 | 64,9547% | | |
| Measure 2.1 | 110.512 | 257.860 | 69,9999% | 368.373 | 110.512 | 257.860 | 69,9999% | 257.860 | 257.860 | | | | | |
| Measure 2.2 | 2.139.632 | 4.992.614 | 70,0000% | 4.839.593 | 1.451.880 | 3.387.719 | 70,0000% | 3.387.719 | 3.387.719 | | | | | |
| Measure 2.3 | 13.581.508 | 7.313.120 | 35,0000% | 10.551.069 | 6.858.195 | 3.692.874 | 35,0000% | 3.692.874 | 3.692.874 | | | | | |
| Priority 2 | 15.831.712 | 12.563.594 | 44,2453% | 15.759.040 | 8.420.586 | 7.338.454 | 46,5666% | 7.338.453 | 7.338.453 | 12.814.866 | 7.338.453 | 46,5666% | | |
| Measure 3.1 | 6.181.537 | 11.479.998 | 65,0000% | 18.964.693 | 6.637.643 | 12.327.051 | 65,0000% | 12.327.051 | 12.327.051 | | | | | |
| Measure 3.2 | 3.076.803 | 9.230.408 | 75,0000% | 7.456.315 | 1.864.079 | 5.592.237 | 75,0000% | 5.592.236 | 5.592.236 | | | | | |
| Measure 3.3 | 1.429.319 | 4.287.960 | 75,0000% | 2.661.900 | 685.475 | 1.996.425 | 75,0000% | 1.996.425 | 1.996.425 | | | | | |
| Measure 3.4 | 4.352.883 | 10.156.726 | 70,0000% | 16.012.500 | 4.803.750 | 11.208.750 | 70,0000% | 11.208.750 | 11.208.750 | | | | | |
| Priority 3 | 8.859.005 | 23.675.094 | 72,7701% | 26.130.716 | 7.333.304 | 18.797.412 | 71,9361% | 18.797.412 | 18.797.411 | 24.148.596 | 18.797.411 | 71,9361% | | |
| Measure 5.1 | 2.647.940 | 6.178.525 | 70,0000% | 10.427.019 | 3.128.106 | 7.298.913 | 70,0000% | 7.298.913 | 7.298.913 | | | | | |
| Measure 5.2 | 13.029.854 | 30.402.996 | 70,0000% | 38.583.341 | 11.575.002 | 27.008.339 | 70,0000% | 27.008.339 | 27.008.339 | | | | | |
| Measure 5.3 | 1.092.305 | 2.548.712 | 70,0000% | 3.362.762 | 1.008.828 | 2.353.934 | 70,0000% | 2.353.934 | 2.353.934 | | | | | |
| Measure 5.4 | 900.000 | 2.100.000 | 70,0000% | 3.000.000 | 900.000 | 2.100.000 | 70,0000% | 2.100.000 | 2.100.000 | | | | | |
| Measure 5.5 | 10.020.451 | 15.030.677 | 60,0000% | 24.311.072 | 9.724.429 | 14.586.643 | 60,0000% | 14.586.643 | 14.586.643 | | | | | |
| Measure 5.6 | 3.096.628 | 7.225.460 | 70,0000% | 17.508.646 | 5.252.594 | 12.256.052 | 70,0000% | 12.256.052 | 12.256.052 | | | | | |
| Measure 5.7 | 7.140.000 | 10.710.000 | 60,0000% | 24.588.884 | 8.835.554 | 14.753.331 | 60,0000% | 14.753.331 | 14.753.331 | | | | | |
| Priority 5 | 37.927.176 | 74.196.370 | 66,1738% | 121.781.724 | 41.424.512 | 80.357.213 | 65,9846% | 80.357.212 | 80.357.212 | 75.680.297 | 75.680.297 | 62,1442% | | |
| Measure 6.1 | 16.799.429 | 30.703.824 | 64,6352% | 74.843.631 | 26.449.649 | 48.393.982 | 64,6601% | 48.375.333 | 48.375.333 | | | | | |
| Measure 6.2 | 14.815.483 | 14.815.483 | 50,0000% | 28.659.347 | 14.329.672 | 14.329.675 | 50,0000% | 14.329.674 | 14.329.674 | | | | | |
| Measure 6.3 | 2.712.366 | 2.712.367 | 50,0000% | 7.045.556 | 3.522.778 | 3.522.779 | 50,0000% | 3.522.779 | 3.522.779 | | | | | |
| Measure 6.4 | 690.900 | 1.036.350 | 60,0000% | 1.387.455 | 554.979 | 832.476 | 60,0002% | 832.473 | 832.473 | | | | | |
| Priority 6 | 35.018.178 | 49.268.024 | 58,4532% | 111.935.989 | 44.857.078 | 67.078.911 | 59,9261% | 67.060.259 | 67.060.259 | 50.253.384 | 50.253.384 | 44,8948% | | |
| Programme | 109.076.470 | 180.302.907 | 62,3068% | 307.955.874 | 113.356.065 | 194.599.809 | 63,1908% | 194.575.347 | 194.575.346 | 173.081.368 | 173.081.368 | 56,2033% | | |

Nessun tetto massimo a livello di misura

flessibilità del 29% a livello di asse prioritario

| 2ND STAGEATION OF AMOUNTS TO BE RETAINED FOR TRANSITIONAL AND NON-TRANSITIONAL AREAS (3) | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transitional | | 76.600.109 | | 95.729.431 |
| Non-transitional | | 103.702.798 | | 98.870.378 |
| Programme | 180.302.907 | | 194.599.809 | 175.470.487 |

tetto massimo per area a sostegno transitorio/non transitorio

importo minore tra i risultati dei calcoli per misura/asse e per area

| 3RD STAGEULT AT PROGRAMME LEVEL (3) | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------|
| | | | | 173.081.368 |

(1) As per Draft gu par.1
(2) As per Draft gu par.2
(3) As per Draft gu par.3



COMMISSIONE EUROPEA

*Direzione Generale Politica Regionale
Italia e Malta
OLAF*



DECIMA PARTE

OLAF – ANALISI DELLE IRREGOLARITA'

Roma, 26 Maggio 2008